




# Misure in materia di imprese

Bilanci di previsionedello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

**Dossier Consenso Europa**

30 dicembre 2025

**CONSENSO**  
EUROPA PUBLIC AFFAIRS & COMMUNICATION



## EXECUTIVE SUMMARY

Il presente dossier offre una disamina delle misure contenute nella **Legge di Bilancio 2026** volte a sostenere il tessuto produttivo nazionale. L'impianto della manovra delinea una politica industriale che punta sulla **competitività fiscale**, sulla spinta alla transizione tecnologica e sulla patrimonializzazione delle aziende, in un contesto di stabilità dei conti pubblici.

Un asse portante della manovra riguarda il rafforzamento della **produttività e del welfare aziendale**. Il legislatore ha previsto un regime fiscale agevolato per i premi di risultato e i rinnovi contrattuali, applicando un'imposta sostitutiva ridotta al **5%** per il 2026. Tale misura è finalizzata non solo ad alleggerire il carico fiscale sui lavoratori con redditi medi e bassi, ma anche a incentivare la contrattazione di secondo livello, premiando le imprese che scommettono sull'efficienza e sulla partecipazione dei dipendenti ai risultati aziendali.

Nel campo della **digitalizzazione e della sostenibilità**, il documento evidenzia il ruolo centrale dei crediti d'imposta per la transizione. Viene data continuità agli incentivi per l'acquisto di **beni strumentali tecnologicamente avanzati**, con particolare attenzione alla cumulabilità delle agevolazioni e alla semplificazione degli adempimenti burocratici per l'accesso ai fondi. Le disposizioni puntano a supportare gli investimenti che integrano la trasformazione digitale con l'efficienza energetica, garantendo alle imprese strumenti finanziari certi per la pianificazione di lungo periodo.

Un capitolo di rilievo è dedicato agli **interventi finanziari e di garanzia**. La manovra rfinanzia gli strumenti di accesso al credito, con un focus particolare sul **Fondo di Garanzia per le PMI** e sulle misure a sostegno dell'internazionalizzazione. L'obiettivo dichiarato è quello di mitigare le difficoltà di accesso alla liquidità in un mercato del credito ancora complesso, favorendo al contempo la crescita dimensionale delle imprese italiane e la loro proiezione sui mercati esteri attraverso il supporto di enti come SACE e SIMEST.

La politica fiscale per il comparto industriale si completa con norme dirette alla **patrimonializzazione e al riallineamento dei valori attivi**. Il dossier illustra le novità in materia di imposte dirette e indirette, incluse le disposizioni sulla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni, che offrono alle società opportunità di ottimizzazione fiscale a fronte di un prelievo sostitutivo predefinito. Si segnalano inoltre interventi specifici per settori strategici, volti a stabilizzare l'indotto e a proteggere le filiere produttive nazionali dalle fluttuazioni dei costi delle materie prime.

In conclusione, le misure per le imprese nella Legge di Bilancio 2026 si configurano come un insieme di leve fiscali e finanziarie progettate per stimolare l'**investimento privato** e la resilienza del sistema produttivo. Il dossier conferma una visione che privilegia la continuità

degli strumenti di agevolazione rispetto a riforme radicali, puntando sulla certezza del diritto e sulla sostenibilità degli incentivi per favorire la ripresa economica.

## ANALISI DELLE MISURE

**Commi 7-12 - Regime fiscale agevolato per i rinnovi contrattuali, i premi di produttività e il lavoro notturno e festivo dei dipendenti del settore privato** Applica un'imposta sostitutiva pari al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nell'anno 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. L'imposta sostitutiva sostituisce integralmente l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le addizionali regionali e comunali su tali incrementi; resta ferma la tassazione ordinaria sul resto della retribuzione.

Limita l'agevolazione ai soli lavoratori del settore privato che, nell'anno 2025, abbiano un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro. Il requisito si verifica sul reddito di lavoro dipendente del 2025; l'imposta sostitutiva si applica poi nel 2026 agli incrementi retributivi corrisposti in quell'anno, se derivanti dai rinnovi contrattuali nel perimetro temporale indicato.

Stabilisce che l'applicazione dell'imposta sostitutiva è automatica, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. In caso di rinuncia, gli incrementi retributivi sono assoggettati alla tassazione ordinaria (imposta sul reddito delle persone fisiche e addizionali regionali e comunali).

Circoscrive l'ambito oggettivo agli "incrementi retributivi" dovuti all'attuazione dei rinnovi contrattuali indicati e "corrisposti" nel 2026: importi pagati in anni diversi dal 2026, o incrementi che non derivano da rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 2024 e il 2026, non rientrano nell'agevolazione.

Limita al solo anno 2025 la riduzione al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, applicabile ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Per le erogazioni effettuate negli anni 2026 e 2027 non si applica la riduzione al 5 per cento; continua ad applicarsi l'aliquota ordinaria del 10 per cento.

Per i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con decreto, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, se erogati negli anni 2026 e 2027, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con aliquota ridotta all'1 per cento, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva avviene salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.

Per il periodo d'imposta 2026, le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo delle voci indicate alle lettere a), b) e c) sono assoggettate, entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento; l'applicazione è automatica, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. Le eventuali somme eccedenti il limite restano soggette al regime ordinario.

Rientrano nel perimetro dell'imposta sostitutiva:

- Le maggiorazioni e indennità per lavoro notturno come individuate dalla disciplina collettiva, riferite a prestazioni rese in "periodo notturno", inteso come periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. È "lavoratore notturno" chi, durante il periodo notturno, svolge almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale, ovvero chi svolge durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro; in difetto di disciplina collettiva, è lavoratore notturno chi svolge per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno, limite riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale c.1a.
- Le maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai contratti collettivi nazionali di lavoro c.1b.
- L'indennità di turno e gli ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro; per "lavoro a turni" si intende qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro, anche a squadre, in base al quale i lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, continuo o discontinuo, che comporti la necessità di compiere il lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o settimane.

L'imposta sostitutiva prevista dalla presente disciplina è applicata dai sostituti d'imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito, nell'anno 2025, non superiore a 40.000 euro, con l'eccezione delle attività espressamente escluse dalla medesima disciplina.

Se il sostituto d'imposta che deve applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Ai fini del calcolo del limite annuo dell'agevolazione, non si considerano i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili che sono assoggettati al regime agevolato che prevede:

- Assoggettamento, salva rinuncia scritta del lavoratore, a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali pari al 10 per cento, entro il limite complessivo di 3.000 euro lordi;
- Corresponsione legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili secondo criteri definiti con decreto attuativo;
- Erogazione in esecuzione di contratti aziendali o territoriali;
- Applicazione al settore privato, con le ulteriori condizioni previste dalla disciplina vigente su tali premi.

Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla normativa vigente.

Uniforma la gestione delle imposte sostitutive previste dal provvedimento, stabilendo che per il loro accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso valgono le stesse regole previste per le imposte sui redditi, salvo il limite della compatibilità con la natura e le specifiche previsioni delle imposte sostitutive stesse.

Accertamento:

- Si applicano i poteri di controllo e verifica, le modalità di determinazione (anche analitiche/induttive ove previste), i termini di decadenza per l'emissione degli atti e le forme degli atti impositivi tipici delle imposte sui redditi.
- Sono utilizzabili gli istituti deflattivi e di definizione (ad esempio adesione e conciliazione in fase amministrativa), nonché gli strumenti di autotutela, nei limiti di compatibilità con la disciplina speciale delle imposte sostitutive.
- Ove previsti per le imposte sui redditi, si applicano gli obblighi dichiarativi e di comunicazione, i controlli automatizzati e formali, e le regole sul contraddittorio endoprocedimentale, in quanto compatibili con l'assetto delle imposte sostitutive.

Riscossione:

- Si applicano le regole ordinarie su versamenti, eventuali acconti e saldo (ove pertinenti), interessi, rimborsi, iscrizione a ruolo e riscossione coattiva, nonché sulle sospensioni, sgravi e rateazioni.
- Sono utilizzabili gli strumenti ordinari di pagamento e compensazione previsti per le imposte sui redditi, se compatibili con la struttura delle imposte sostitutive.

Sanzioni:

- Si applicano le sanzioni previste per le violazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi (omissioni o ritardi nei versamenti, infedeltà o omissioni dichiarative, violazioni di obblighi formali e sostanziali), con i medesimi criteri di calcolo, graduazione, attenuanti e aggravanti.
- Restano accessibili gli strumenti di regolarizzazione e definizione delle violazioni (incluso il ravvedimento), con le relative riduzioni, purché compatibili.

Contenzioso:

- Le controversie seguono le regole del processo tributario applicabili alle imposte sui redditi: termini e forme del ricorso, eventuale mediazione ove dovuta, conciliazione giudiziale, sospensione, giudicato e ottemperanza, in quanto compatibili.

Clausola di compatibilità:

- Se una regola propria delle imposte sui redditi contrasta con una caratteristica essenziale dell'imposta sostitutiva in questione (per esempio per la diversa base imponibile o per specifiche preclusioni/semplificazioni espressamente previste), prevale la disciplina speciale dell'imposta sostitutiva; in tutti gli altri casi operano le regole ordinarie delle imposte sui redditi.

**Commi 42-43 - Tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa** Regola generale: le plusvalenze realizzate, diverse da quelle esenti nella misura del 95% sulla cessione di partecipazioni che rispettano i requisiti di esenzione (possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione; classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; residenza/localizzazione della partecipata in Stati/territori non a regime fiscale privilegiato, salvo dimostrazione alternativa; esercizio da parte della partecipata di un'impresa commerciale), determinate come previsto per le cessioni e i risarcimenti, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate.

- Determinazione "come previsto per le cessioni e i risarcimenti": differenza tra corrispettivo/indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta

imputazione, e costo non ammortizzato; per le cessioni di aziende, concorre anche il valore di avviamento realizzato unitariamente; se il corrispettivo è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili iscritti complessivamente allo stesso valore dei beni ceduti, è plusvalenza solo l'eventuale conguaglio in denaro.

Cessioni di azienda o rami d'azienda: le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate oppure, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Cessioni dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta da parte di società sportive professionistiche: le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate oppure, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.

Esercizio dell'opzione: le scelte di rateazione devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio di realizzo.

Conseguenze sistematiche:

- Non è più ammessa la rateazione per le plusvalenze da cessione o da risarcimento relative a beni diversi dall'azienda/ramo d'azienda e dai diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche; tali plusvalenze concorrono integralmente nell'esercizio di realizzo.
- Non rileva più, ai fini della rateazione, la qualificazione dei beni come immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci né la regola secondo cui si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.

Decorrenza: le nuove disposizioni sulle plusvalenze introdotte dalla proposta si applicano alle plusvalenze realizzate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. In pratica:

- Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'applicazione parte dal 2026;
- Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, l'applicazione parte dal primo periodo d'imposta che inizia dopo il 31 dicembre 2025.

Acconti: per il calcolo dell'acconto dovuto per il primo periodo d'imposta di applicazione (quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025), l'imposta del periodo precedente" da prendere a base è quella che risulterebbe se, su quel periodo precedente, si fossero già applicate le nuove disposizioni sulle plusvalenze. In sostanza, l'acconto viene immediatamente allineato al nuovo regime, ricalcolando virtualmente l'imposta del periodo precedente secondo le nuove regole.

**Commi 44-45 - Rinnovo dell'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta** Consente di affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione di imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento. L'affrancamento rimuove la sospensione di imposta su tali poste e l'imposta sostitutiva sostituisce le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive altrimenti dovute sulla loro utilizzazione o distribuzione.

Stabilisce che l'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.

Impone il versamento dell'imposta sostitutiva in quattro rate di pari importo:

- La prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta;
- Le successive tre entro i termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi ai periodi d'imposta successivi.

Per la misura richiamata al comma 44, si applica la disciplina e le modalità operative dell'affrancamento straordinario delle riserve già previste per:

- I saldi attivi di rivalutazione,
- Le riserve,
- I fondi in sospensione d'imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e ancora presenti al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024. L'affrancamento può avvenire in tutto o in parte, mediante un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 10 per cento; l'imposta è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo: la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta, le altre entro i termini rispettivamente previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dei periodi d'imposta successivi.

**Commi 153-155 - Sgravi fiscali per le assunzioni** Autorizza risorse pari a 154 milioni di euro per il 2026, 400 milioni di euro per il 2027 e 271 milioni di euro per il 2028, che costituiscono limite di spesa destinato al riconoscimento di un esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Riconosce tale esonero, per una durata massima di ventiquattro mesi, in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Riconosce il medesimo esonero, alle stesse condizioni temporali e di durata, per la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove prevista.

Limita l'ambito soggettivo ai datori di lavoro privati e l'ambito oggettivo al personale non dirigenziale; restano esclusi i premi e contributi dovuti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Finalizza l'intervento a incrementare l'occupazione giovanile stabile, favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e contribuire alla riduzione dei divari territoriali; la copertura su tre esercizi consente di sostenere l'esonero per assunzioni o trasformazioni effettuate nel 2026 per tutta la durata massima anche quando questa ricade nel 2027 e nel 2028, fermo restando il limite di spesa.

Prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa stabilito c.1.

Nell'adozione del decreto si tiene conto della valutazione degli effetti sull'occupazione delle misure di esonero contributivo già vigenti, in particolare:

● **Bonus Giovani:**

- Assunzioni/trasformazioni dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
- Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per massimo ventiquattro mesi, nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore; nella ZES unica per il Mezzogiorno il limite è di 650 euro mensili.
- Platea: soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto trentacinque anni e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato; esclusi

rapporti di lavoro domestico e di apprendistato; spettanza anche nei casi di precedente apprendistato non proseguito e nei casi di nuova assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già occupati a tempo indeterminato presso altro datore che ha beneficiato parzialmente dell'esonero.

○ Condizioni: fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi; niente licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nei sei mesi precedenti; revoca e recupero del beneficio se, entro sei mesi, interviene licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di altro lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva; non cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote; compatibile, senza riduzioni, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni.

○ Fruizione entro limiti di spesa con monitoraggio e sospensione degli accoglimenti al raggiungimento del tetto; efficacia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

- Bonus Donne:

○ Assunzioni dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

○ Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per massimo ventiquattro mesi, nel limite di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice.

○ Platea e requisiti: assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno ammissibili ai fondi strutturali UE, o operanti nelle professioni/settori individuati annualmente; oppure assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

○ Condizione: incremento occupazionale netto mensile rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, ponderato per i part-time e al netto delle diminuzioni nelle società controllate/collegate; esclusi rapporti di lavoro domestico e di apprendistato; non cumulabile con altri esoneri o riduzioni; compatibile, senza riduzioni, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni.

○ Fruizione entro limiti di spesa con monitoraggio e sospensione degli accoglimenti al raggiungimento del tetto.

- Bonus ZES unica per il Mezzogiorno:

○ Assunzioni dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 di personale non dirigenziale a tempo indeterminato.

○ Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per massimo ventiquattro mesi, nel limite di 650 euro mensili per ciascun lavoratore.

- Platea dei datori: esclusivamente datori di lavoro privati che occupano fino a dieci dipendenti nel mese di assunzione, con sede o unità produttiva ubicata in una regione della ZES unica, che assumono lavoratori nelle medesime regioni.
- Platea dei lavoratori: soggetti che, alla data dell'assunzione, hanno compiuto trentacinque anni e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi; esclusi rapporti di lavoro domestico e di apprendistato; spettanza anche per soggetti già occupati a tempo indeterminato presso altro datore che ha beneficiato parzialmente dell'esonero.
- Condizioni: fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi; niente licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nei sei mesi precedenti; revoca e recupero del beneficio se, entro sei mesi, interviene licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di altro lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva; non cumulabile con altri esoneri o riduzioni; compatibile, senza riduzioni, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni.
- Fruizione entro limiti di spesa con monitoraggio e sospensione degli accoglimenti al raggiungimento del tetto; efficacia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

In sintesi, il decreto attuativo dovrà calibrare gli interventi, i requisiti e le condizioni in modo da assicurare il rispetto del limite di spesa e, nel farlo, dovrà tenere conto degli impatti occupazionali prodotti dalle tre misure di esonero contributivo sopra descritte.

### **Comma 328 - Potenziamento dell'attività di monitoraggio dei prezzi**

Rafforza il supporto specialistico e informatico alle attività di presidio delle dinamiche dei prezzi di beni e servizi per i consumatori svolte dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, che includono:

- Raccolta e analisi dei dati sui prezzi e sui listini, con pubblicazione/trasparenza verso i cittadini;
- Individuazione e segnalazione di anomalie o tensioni sui prezzi;
- Coordinamento con amministrazioni e enti che dispongono di dati e competenze (strutture ministeriali, Camere di commercio, ISTAT, ecc.);
- Dimensione territoriale (confronto tra aree/settori) basata su strumenti informatici e specialistici. L'intervento estende tale supporto a nuovi strumenti di monitoraggio territoriali e al monitoraggio delle quotazioni e delle importazioni delle materie prime, anche strategiche, scambiate sui mercati internazionali.

Autorizza la spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le finalità di supporto sopra indicate.

Consente al Garante per la sorveglianza dei prezzi di stipulare apposite convenzioni per avvalersi dell'assistenza tecnico-operativa di società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, autorizzando a tal fine una spesa nei limiti di 327.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

**Comma 329 - Investimenti pluriennali per l'aggiornamento delle piattaforme informatiche ministeriali** Autorizza la spesa per le piattaforme informatiche del Ministero delle imprese e del made in Italy: 2.000.000 euro per l'anno 2026, 2.000.000 euro per l'anno 2027 e 500.000 euro a decorrere dall'anno 2028.

Finalizza la spesa a "rafforzare e implementare, assicurando anche l'applicazione delle più recenti tecnologie" tali piattaforme, strumentali alla gestione di procedimenti amministrativi.

Individua gli ambiti interessati: procedimenti amministrativi in materia di incentivi, di amministrazioni straordinarie e investimenti esteri in asset strategici.

**Comma 330 - Ricorso temporaneo a esperti esterni per la gestione delle crisi d'impresa**

Autorizza, per gli anni dal 2026 al 2028, l'avvalimento della collaborazione di esperti per rafforzare:

- Le attività della struttura ministeriale che contrasta il declino dell'apparato produttivo salvaguardando e consolidando attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni in crisi economico-finanziaria, includendo le attività di supporto sulle procedure di amministrazione straordinaria;
- Le attività di politica industriale consistenti in funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attività produttive.

Fissa per ciascun esperto un compenso massimo annuo pro capite di 50.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione

Stabilisce un limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

**Comma 331 - Rifinanziamento delle attività di promozione del made in Italy**

Rifinanzia le misure di promozione e comunicazione in materia di made in Italy per 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

Le risorse finanziano le attività già previste: informare compiutamente e sensibilizzare cittadini e imprese nel territorio nazionale sugli interventi in materia di made in Italy; rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in lingua inglese, attraverso il sito del

Ministero delle imprese e del made in Italy; campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche telematica, e sulle principali emittenti televisive, nazionali e locali; aggiornamento del sito istituzionale del Ministero; utilizzo delle risorse definito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; individuazione di un soggetto gestore incaricato dell'aggiornamento del sito, con oneri comunque non superiori all'1,5% dell'ammontare delle risorse.

### **Commi 427-436 - Maggiorazione dell'ammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.**

Introduce, ai fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, una maggiorazione del costo di acquisizione per investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, da parte di soggetti titolari di reddito d'impresa.

Subordina l'agevolazione alla condizione che i beni siano prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea oppure in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

Applica la maggiorazione del costo di acquisizione per scaglioni, limitatamente alla parte di investimenti ricadente in ciascuna fascia, nelle seguenti misure: 180 per cento fino a 2,5 milioni di euro; 100 per cento oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 50 per cento oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Limita l'agevolazione agli investimenti espressamente individuati dalla disciplina, e cioè a beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, ricompresi nel perimetro definito dalla disposizione richiamata.

Esclude dal beneficio le imprese:

- In stato di liquidazione volontaria;
- In fallimento;
- In liquidazione coatta amministrativa;
- In concordato preventivo senza continuità aziendale;
- Sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla disciplina sulla crisi o insolvenza del debitore o da leggi speciali, ivi incluse quelle che regolano, ove previste, la liquidazione coatta straordinaria delle grandi imprese amministrative;
- Che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Esclude dal beneficio le imprese destinatarie di sanzioni interdittive, quali:

- Interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attività;

- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;
- Esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi (con eventuale revoca di quelli già concessi);
- Divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi.

Per le imprese ammesse al beneficio, subordina la spettanza:

- Al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- Al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La maggiorazione è riconosciuta per investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi inclusi negli elenchi allegati alla legge e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L'interconnessione è condizione necessaria.

La maggiorazione è riconosciuta per investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche "a distanza", compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. L'"autoconsumo anche a distanza" ammette:

- L'installazione di uno o più impianti da fonti rinnovabili in edifici o siti diversi da quelli in cui l'impresa opera, purché gli edifici o siti siano nella disponibilità dell'impresa;
- Il collegamento diretto tra impianto e utenza del cliente finale di lunghezza non superiore a 10 km, senza allacciare utenze diverse dall'unità di produzione e dall'unità di consumo; se la linea diretta è interrata, è autorizzata con le medesime procedure dell'impianto di produzione;
- L'utilizzo della rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta e consumarla nei punti di prelievo di cui sia titolare la stessa impresa;
- La possibilità che l'impianto sia di proprietà di un terzo o gestito da un terzo (installazione, esercizio, gestione dei contatori, manutenzione), purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'impresa; il terzo non è di per sé considerato autoconsumatore. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici:
  - Con celle, con moduli e celle prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con efficienza di cella almeno pari al 23,5%;
  - Prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o da celle tandem prodotte nell'Unione europea, con efficienza di cella almeno pari al 24,0%.

Il beneficio è il credito d'imposta per investimenti della transizione 5.0, riconosciuto alle imprese per "investimenti agevolabili" che conseguono risparmi energetici misurabili; rientrano tra gli investimenti agevolabili i beni materiali e immateriali funzionali alla digitalizzazione e all'efficienza energetica, i sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi, gli impianti per l'autoproduzione e l'autoconsumo da fonti rinnovabili a servizio dei processi produttivi, gli interventi di efficientamento dei cicli e degli edifici produttivi, nonché le attività di formazione e consulenza strettamente strumentali alla realizzazione dei progetti di risparmio energetico.

Per accedervi, l'impresa trasmette in via telematica, tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Rende cumulabile il beneficio di cui al comma 427 con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto; la relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

Esclude l'applicazione della maggiorazione del costo di cui al comma 427 agli investimenti che beneficiano delle disposizioni che riconoscono un credito d'imposta per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione; il riconoscimento avviene nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro, limite che non opera per gli investimenti per i quali, entro la data di pubblicazione della legge, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

In caso di realizzo a titolo oneroso del bene agevolato o di destinazione del bene a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, la fruizione delle quote residue del beneficio di maggiorazione del costo prosegue come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo è inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

In assenza della sostituzione nello stesso periodo d'imposta del realizzo, la fruizione delle residue quote del beneficio viene meno.

Rende cumulabile il beneficio di cui al comma 427 con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto; la relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

Esclude l'applicazione della maggiorazione del costo di cui al comma 427 agli investimenti che beneficiano delle disposizioni che riconoscono un credito d'imposta per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione; il riconoscimento avviene nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro, limite che non opera per gli investimenti per i quali, entro la data di pubblicazione della legge, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

In caso di realizzo a titolo oneroso del bene agevolato o di destinazione del bene a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, la fruizione delle quote residue del beneficio di maggiorazione del costo prosegue come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Se il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo è inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

In assenza della sostituzione nello stesso periodo d'imposta del realizzo, la fruizione delle residue quote del beneficio viene meno.

Impone l'adozione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Demanda a tale decreto la definizione delle modalità attuative delle disposizioni che prevedono il beneficio. Stabilisce che il decreto disciplini in particolare:

- La procedura di accesso al beneficio;

- Il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche;
- Il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle certificazioni;
- L'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

L'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 si determina senza applicare le disposizioni della stessa legge che intervengono sulla disciplina rilevante ai fini dell'acconto; si utilizzano per l'acconto la disciplina e i criteri di calcolo già vigenti prima di tali disposizioni, con esclusione degli eventuali effetti su aliquote, base imponibile, modalità e termini, agevolazioni o obblighi introdotti da quelle disposizioni, che non concorrono alla determinazione dell'acconto di quel periodo.

Individua il Gestore dei servizi energetici (GSE), sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, come soggetto che gestisce le procedure di accesso all'agevolazione e i relativi controlli. Affida al GSE lo sviluppo della piattaforma informatica dell'agevolazione, anche al fine delle esigenze di monitoraggio dell'agevolazione c.435

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, svolge il monitoraggio degli oneri derivanti dalle misure indicate, per prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti rispetto alle previsioni.

Qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi:

- Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, riduce, per l'esercizio in corso, gli stanziamenti del Ministero competente; se tali riduzioni non sono sufficienti, è adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per ridurre altri stanziamenti. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti entro sette giorni e sono corredati da una relazione sulle cause degli scostamenti; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati.
- Se gli scostamenti non sono compensabili nell'esercizio con le suddette misure, si procede con le occorrenti iniziative legislative per assicurare gli equilibri di finanza pubblica.
- Per gli esercizi successivi, la compensazione degli effetti eccedenti le previsioni si realizza con la legge di bilancio, adottando prioritariamente misure normative correttive della maggiore spesa.

## **Commi 438-452 - Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d'imposta nella ZES unica con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028**

Estende l'orizzonte temporale del credito d'imposta: l'agevolazione è riconosciuta per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 (in luogo del solo 2024-2025).

Amplia l'ambito territoriale nelle aree non "a" della mappa degli aiuti regionali: oltre alle "zone assistite" dell'Abruzzo, include anche le "zone assistite" delle regioni Marche e Umbria. Restano comprese le "zone assistite" delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise.

Estende la finestra temporale di effettuazione degli investimenti agevolabili, aggiungendo il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, in aggiunta ai periodi già previsti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Per gli investimenti realizzati in tali finestre resta fermo, per ciascun progetto, il limite massimo di 100 milioni di euro già previsto.

Incrementa il limite complessivo di spesa del credito d'imposta introducendo nuovi tetti annuali per i nuovi anni: 2.300 milioni di euro per il 2026, 1.000 milioni di euro per il 2027 e 750 milioni di euro per il 2028. Restano invariati i limiti già previsti per il 2024 (1.800 milioni) e per il 2025 (2.200 milioni).

Resta immutato tutto il resto della disciplina del credito d'imposta (beni e progetti agevolabili, esclusioni settoriali e soggettive, condizioni e obblighi, modalità di utilizzo in compensazione, cumulo con altri aiuti entro i massimali, vincoli di mantenimento degli investimenti e conseguenze in caso di cessione/dismissione).

Definisce, per gli anni 2026, 2027 e 2028, un doppio adempimento verso l'Agenzia delle entrate per la fruizione del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica:

- Una comunicazione "ex ante", da inviare:
  - Dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, con l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e di quelle che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2026;
  - Dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027, con l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e di quelle che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2027;
  - Dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028, con l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e di quelle che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2028.
- Una comunicazione "ex post" (comunicazione integrativa), da inviare, a pena di decadenza dall'agevolazione:

- Dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, per gli investimenti 2026;
- Dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028, per gli investimenti 2027;
- Dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029, per gli investimenti 2028.

La comunicazione integrativa deve attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione "ex ante" e, a pena di rigetto della comunicazione stessa, deve riportare:

- L'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati;
- Gli estremi delle relative fatture elettroniche;
- Gli estremi della certificazione obbligatoria prevista per questo credito.

La comunicazione integrativa non può indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati superiore a quello riportato nella comunicazione "ex ante" del medesimo anno.

Chiarisce cosa si intende per "spese ammissibili" ai fini delle comunicazioni: le spese rientranti nell'ambito oggettivo del credito ZES unica, cioè quelle relative a investimenti che fanno parte di un progetto di investimento iniziale, concernenti:

- L'acquisto, anche in leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive ubicate nelle aree agevolate;
- L'acquisto di terreni;
- L'acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti; con i seguenti limiti rilevanti per qualificare l'ammissibilità:
- Valore complessivo agevolabile per singolo progetto non inferiore a 200.000 euro e non superiore a 100 milioni di euro;
- Valore di terreni e immobili non oltre il 50 per cento dell'investimento agevolato.

Precisa il perimetro dei beneficiari cui si applicano tali adempimenti: imprese che effettuano gli investimenti agevolabili destinati a strutture produttive ubicate nelle aree assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle aree assistite della regione Abruzzo, come individuate nella mappa vigente degli aiuti a finalità regionale.

Restano applicabili, ai fini della maturazione e conservazione del beneficio dichiarato nella comunicazione integrativa, le regole sostanziali del credito:

- I beni agevolati devono entrare in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisizione o ultimazione, pena rideterminazione del credito;
- Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo all'entrata in funzione, i beni sono dismessi, ceduti, destinati a finalità estranee o trasferiti a strutture diverse da quelle agevolate, il credito è rideterminato;
- Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e richiede l'indicazione in dichiarazione dei redditi;

- Sono esclusi alcuni settori (tra cui siderurgico, della carbonifera e della lignite, taluni trasporti e relative infrastrutture, energia e relative infrastrutture, banda larga, credito/finanziario/assicurativo) e le imprese in liquidazione/scioglimento o in difficoltà;
- È obbligatorio mantenere l'attività nelle aree d'impianto interessate per almeno cinque anni dal completamento dell'investimento.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore, il direttore dell'Agenzia delle entrate approva i modelli di comunicazione da utilizzare per le comunicazioni richieste ai fini della misura descritta nel comma immediatamente precedente, limitatamente ai primi due periodi, e definisce le relative modalità di trasmissione telematica

Per gli anni 2026, 2027 e 2028 viene introdotto un riparto proporzionale del credito d'imposta: il tetto individuale di utilizzo per ciascun beneficiario è pari all'importo del proprio credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per una percentuale unica applicata a tutti i beneficiari.

La percentuale è determinata rapportando il limite di spesa disponibile al totale dei crediti d'imposta complessivamente indicati nelle comunicazioni integrative; è resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle comunicazioni integrative.

Il meccanismo assicura che l'utilizzo complessivo dei crediti d'imposta non superi i limiti di spesa annuali fissati per il triennio 2026-2028: se le richieste complessive eccedono il limite di spesa, ciascun beneficiario potrà fruire solo della quota risultante dall'applicazione della predetta percentuale al proprio importo comunicato.

Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che disciplina la presentazione della comunicazione per il credito d'imposta nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, sono resi noti, per ciascuna regione della ZES unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna) e in modo distinto per microimprese, piccole imprese, medie imprese e grandi imprese, i dati indicati alle lettere seguenti c.1. Le categorie dimensionali sono quelle della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027: microimprese (meno di 10 addetti e fatturato annuo o totale di bilancio fino a 2 milioni di euro), piccole imprese (meno di 50 addetti e fatturato annuo o totale di bilancio fino a 10 milioni di euro), medie imprese (meno di 250 addetti e fatturato annuo fino a 50 milioni di euro oppure totale di bilancio fino a 43 milioni di euro), grandi imprese (oltre tali soglie).

Sono pubblicati, in tale articolazione territoriale e dimensionale:

- Il numero delle comunicazioni inviate entro il termine previsto per la presentazione della comunicazione per accedere al credito d'imposta;
- La tipologia di investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2026, il 31 dicembre 2027 e il 31 dicembre 2028;
- L'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto.

Stabilisce una clausola di rinvio: per tutto quanto non espressamente previsto dai commi 438-442 si applicano le regole già previste per affari europei, il Sud, politiche di coesione e PNRR, a copertura degli aspetti non disciplinati.

Estende il contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate, limitatamente alle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale, agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Conferma l'architettura del beneficio: il contributo è riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, con applicazione, in quanto compatibili, delle regole del credito per investimenti già previste per la ZES unica relative agli investimenti agevolabili, alle esclusioni settoriali, alle modalità di fruizione e ai vincoli. In particolare:

- Investimenti agevolabili: quelli facenti parte di un progetto di investimento iniziale e relativi all'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite; all'acquisto di terreni; all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.
- Soglie: non sono agevolabili progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro; il limite massimo, per ciascun progetto di investimento, è di 100 milioni di euro.
- Esclusioni: non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite; dei trasporti (con esclusione dei settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti); della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche; della banda larga; nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà.
- Vincoli sui beni: se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è

rideterminato ed è restituito l'eventuale indebitato. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, tali regole si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.

- **Obbligo di mantenimento:** le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto nelle quali è stato realizzato l'investimento per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento; l'inosservanza comporta la revoca dei benefici concessi.
- **Fruizione e adempimenti:** il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle successive fino al completo utilizzo; non si applica il limite generale all'utilizzo in compensazione.
- **Cumulo:** il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato sugli stessi costi ammessi, a condizione che il cumulo non superi l'intensità o l'importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.

Fissa il limite di spesa: il credito d'imposta relativo agli investimenti realizzati nel triennio è concesso nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Estende il contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate, limitatamente alle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale, agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Conferma l'architettura del beneficio: il contributo è riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, con applicazione, in quanto compatibili, delle regole del credito per investimenti già previste per la ZES unica relative agli investimenti agevolabili, alle esclusioni settoriali, alle modalità di fruizione e ai vincoli. In particolare:

- **Investimenti agevolabili:** quelli facenti parte di un progetto di investimento iniziale e relativi all'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite; all'acquisto di terreni; all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.
- **Soglie:** non sono agevolabili progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro; il limite massimo, per ciascun progetto di investimento, è di 100 milioni di euro.
- **Esclusioni:** non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite; dei trasporti (con esclusione dei settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti); della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche; della banda larga; nonché

- nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà. Vincoli sui beni: se i beni
- oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato ed è restituito l'eventuale indebito. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, tali regole si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.
  - **Obbligo di mantenimento:** le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto nelle quali è stato realizzato l'investimento per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento; l'inosservanza comporta la revoca dei benefici concessi.
  - **Fruizione e adempimenti:** il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle successive fino al completo utilizzo; non si applica il limite generale all'utilizzo in compensazione.
  - **Cumulo:** il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato sugli stessi costi ammessi, a condizione che il cumulo non superi l'intensità o l'importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.

Fissa il limite di spesa: il credito d'imposta relativo agli investimenti realizzati nel triennio è concesso nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore, il direttore dell'Agenzia delle entrate approva i modelli di comunicazione e definisce le modalità di trasmissione telematica da utilizzare per le comunicazioni richieste dalla misura immediatamente precedente, necessarie alla sua attuazione operativa.

Fissa, per ciascun beneficiario, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile come il prodotto tra l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione presentata all'Agenzia delle entrate e una percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni.

Stabilisce che la percentuale è determinata rapportando il limite annuale di spesa previsto per la misura all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni

pervenute; in questo modo i crediti sono ripartiti in misura proporzionale tra tutti i beneficiari nel rispetto del tetto di spesa.

Prevede che, se l'ammontare complessivo dei crediti richiesti è inferiore al limite annuale di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento, consentendo a ciascun beneficiario di fruire integralmente del credito indicato nella propria comunicazione.

Nell'anno 2026 spetta un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 14,6189% dell'ammontare del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica indicato nella "comunicazione integrativa" presentata all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025. La base di calcolo è l'ammontare del credito ZES indicato in quella comunicazione, non il costo degli investimenti.

Beneficiari: imprese che, ai fini della fruizione del credito ZES unica, hanno presentato validamente la comunicazione integrativa nel suddetto intervallo temporale. Tale comunicazione:

- Attesta l'avvenuta realizzazione, entro il 15 novembre 2025, degli investimenti indicati nella comunicazione iniziale inviata tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025;
- Reca l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista;
- Indica investimenti effettivamente realizzati in misura non superiore a quelli riportati nella comunicazione iniziale. La presentazione è "a pena di decadenza" dal beneficio ZES: in mancanza di una comunicazione integrativa valida non sussiste il presupposto per il nuovo contributo del 2026.

Perimetro degli investimenti cui si riferisce la comunicazione integrativa (ZES unica), ai soli fini di individuare con precisione la platea:

- Strutture produttive ubicate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e nelle zone assistite dell'Abruzzo;
- Investimenti facenti parte di un "investimento iniziale": acquisto (anche in leasing) di nuovi macchinari, impianti e attrezzature; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali; con valore complessivo di terreni e immobili non superiore al 50% dell'investimento agevolato;
- Effettuati dal 1 gennaio 2024 al 15 novembre 2024 e dal 1 gennaio 2025 al 15 novembre 2025;
- Importo progetto tra 200.000 euro e 100 milioni di euro;
- Esclusi i settori industria siderurgica, carbonifera e della lignite; trasporti (salvo magazzinaggio e supporto ai trasporti) e relative infrastrutture;

produzione/stoccaggio/trasmissione/distribuzione di energia e infrastrutture energetiche; banda larga; credito, finanziario e assicurativo;

- Esclusi i soggetti in liquidazione o in difficoltà; obbligo di mantenere l'attività nell'area d'impianto per almeno 5 anni.

Condizione di esclusione: il contributo del 2026 non spetta se, con riferimento anche a uno solo degli investimenti indicati nella comunicazione integrativa, è stato ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta del Piano Transizione 5.0 (rivolto a progetti 2024-2025 che comportano la riduzione dei consumi energetici, con investimenti in beni nuovi interconnessi, sistemi per l'efficienza/monitoraggio energetico, autoproduzione da rinnovabili e correlate spese di formazione). L'ottenimento del riconoscimento per qualsiasi investimento ricompreso nella comunicazione integrativa comporta l'esclusione integrale dal nuovo contributo.

Finestra e modalità di invio: per ottenere il credito d'imposta di cui al comma 448, le imprese presentano all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, una comunicazione dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026. Nella comunicazione dichiarano, come dichiarazione sostitutiva resa in forma di documento informatico all'amministrazione procedente, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta del Piano Transizione 5.0, con gli effetti e le responsabilità proprie delle dichiarazioni sostitutive. Attuazione: entro il 16 febbraio 2026 l'Agenzia delle entrate definisce, con provvedimento del direttore, gli elementi informativi da indicare nella comunicazione e le modalità di trasmissione.

Tetto massimo di cumulo con il credito ZES unica: la somma tra il credito d'imposta di cui al comma 448 e il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, come determinato per l'anno 2025 sulla base della disciplina di riparto, non può comunque eccedere l'importo richiesto con la comunicazione integrativa 2025. In particolare:

- Per il 2025, l'ammontare massimo del credito ZES fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per una percentuale resa nota dall'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative; la percentuale è calcolata rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti indicati nelle comunicazioni integrative;
- La comunicazione integrativa è inviata all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 da parte degli operatori che avevano presentato la comunicazione iniziale; attesta l'avvenuta realizzazione, entro il 15 novembre 2025, degli investimenti indicati nella comunicazione iniziale e, a pena di rigetto, indica l'ammontare del credito maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, le relative fatture elettroniche e gli estremi della

certificazione prevista; l'ammontare degli investimenti effettivamente realizzati indicato non può superare quello riportato nella comunicazione iniziale. In ogni caso, la somma dei due crediti non può superare l'importo richiesto con la comunicazione integrativa.

Se i beni agevolati non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisizione o ultimazione; oppure, entro il quinto periodo d'imposta successivo all'entrata in funzione, sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione; nonché, per i beni in locazione finanziaria, anche se non viene esercitato il riscatto, il contributo, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto è proporzionalmente rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni interessati. L'importo indebitamente utilizzato, rispetto all'importo rideterminato, è restituito mediante versamento entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica l'evento.

Le imprese beneficiarie decadono proporzionalmente dal contributo, sotto forma di credito d'imposta, qualora risulti assente anche uno solo dei requisiti previsti per il credito d'imposta per investimenti nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo (come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027). Tra i requisiti rilevanti rientrano, in particolare:

- La realizzazione di investimenti facenti parte di un progetto di "investimento iniziale" (acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali), con valore complessivo di terreni e immobili non oltre il 50% dell'investimento agevolato;
- L'effettuazione/acquisizione degli investimenti nel periodo dal 1° gennaio al 15 novembre 2024 e dal 1° gennaio al 15 novembre 2025;
- L'importo del progetto non inferiore a 200.000 euro e non superiore a 100 milioni di euro;
- L'esclusione dei soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite; dei trasporti (salvo magazzinaggio e supporto ai trasporti) e relative infrastrutture; della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche; della banda larga; nonché dei settori creditizio, finanziario e assicurativo;
- L'esclusione delle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e delle imprese in difficoltà;
- Il rispetto delle intensità/importi massimi di aiuto e delle regole di cumulo con altri aiuti;

- L'obbligo di mantenere l'attività nelle aree d'impianto in cui è stato realizzato l'investimento per almeno cinque anni dopo il completamento, la cui inosservanza comporta la revoca dei benefici.

Le imprese beneficiarie decadono proporzionalmente dal contributo anche qualora la comunicazione richiesta per la fruizione contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

Il contributo di cui al comma 448 è utilizzabile nell'anno 2026 esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate; in caso contrario si applica la pena del rifiuto dell'operazione di versamento. La presentazione è ammessa a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026. La compensazione avviene tramite modello F24, scomputando il contributo da somme dovute tramite tale modello.

Al credito d'imposta collegato non si applica il limite annuale di 250.000 euro previsto per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Stabilisce che, per tutti i profili non disciplinati dai commi da 448 a 451, si applicano le regole del credito d'imposta per investimenti nelle aree assistite e le modalità fissate dal decreto ministeriale del 17 maggio 2024, anche per le attività di controllo, nei limiti di compatibilità con quanto previsto dai commi da 448 a 451.

Anni di riferimento: 2024 e 2025. Ambito territoriale: strutture produttive ubicate nelle zone assistite di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e nelle zone assistite dell'Abruzzo, come individuate dalla mappa degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Oggetto dell'agevolazione:

- Contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura massima consentita per l'area interessata.
- Investimenti "iniziali" relativi all'acquisto di:
  - Nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie;
  - Terreni e immobili strumentali (acquisto, realizzazione, ampliamento).
- Ammissibilità anche tramite locazione finanziaria; rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione.
- Il valore complessivo di terreni e immobili non può superare il 50% dell'investimento agevolato.

Finestre temporali: realizzazione/acquisto dal 1° gennaio al 15 novembre 2024 e dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.

Soglie per progetto: importo minimo 200.000 euro; importo massimo 100 milioni di euro.

Soggetti/settori esclusi:

- Industria siderurgica, del carbone e della lignite;
- Trasporti (salvo magazzinaggio e supporto ai trasporti) e relative infrastrutture;
- Produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche;
- Banda larga;
- Settori creditizio, finanziario e assicurativo;
- Imprese in liquidazione o scioglimento e imprese in difficoltà.

Obblighi e conseguenze:

- Entrata in funzione dei beni entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisizione/ultimazione; in caso contrario, il credito si ridetermina escludendo tali beni.
- Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'entrata in funzione, divieto di dismissione, cessione a terzi, destinazione estranea all'esercizio dell'impresa o trasferimento a diversa struttura produttiva; in caso di violazione, il credito si ridetermina escludendo i beni interessati. Le stesse regole valgono anche se nel leasing non viene esercitato il riscatto.
- Il credito indebitamente utilizzato a seguito di rideterminazione va restituito entro il termine del saldo dell'imposta sui redditi del periodo in cui si verifica l'evento.

Regole europee e cumulo: rispetto delle condizioni europee sugli aiuti a finalità regionale agli investimenti; cumulabile con de minimis e con altri aiuti sugli stessi costi, nel limite dei massimali e delle intensità consentite.

Mantenimento dell'attività: obbligo di mantenere l'attività nelle aree di impianto per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento; la violazione comporta la revoca dei benefici secondo le modalità del decreto attuativo.

Fruizione del credito: utilizzo esclusivamente in compensazione; indicazione in dichiarazione dei redditi del periodo di riconoscimento e dei successivi fino a completo utilizzo; non si applica il limite generale alla compensazione.

Limiti di spesa: 1.800 milioni di euro per il 2024 e 2.200 milioni di euro per il 2025; le risorse sono gestite tramite la contabilità speciale dell'Agenzia delle entrate.

Modalità operative e controlli: accesso al beneficio, criteri di applicazione, fruizione e controlli sono quelli stabiliti dal decreto ministeriale del 17 maggio 2024, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; tali regole si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini delle attività di controllo previste per la disciplina di cui ai commi da 448 a 451.

### **Commi 427-436 - Maggiorazione dell'ammortamento ai fini IRES e IRPEF per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese**

Introduce, ai fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, una maggiorazione del costo di acquisizione per investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, da parte di soggetti titolari di reddito d'impresa.

Subordina l'agevolazione alla condizione che i beni siano prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea oppure in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

Applica la maggiorazione del costo di acquisizione per scaglioni, limitatamente alla parte di investimenti ricadente in ciascuna fascia, nelle seguenti misure: 180 per cento fino a 2,5 milioni di euro; 100 per cento oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 50 per cento oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Limita l'agevolazione agli investimenti espressamente individuati dalla disciplina, e cioè a beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, ricompresi nel perimetro definito dalla disposizione richiamata.

Esclude dal beneficio le imprese:

- In stato di liquidazione volontaria;
- In fallimento;
- In liquidazione coatta amministrativa;
- In concordato preventivo senza continuità aziendale;
- Sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla disciplina sulla crisi o insolvenza del debitore o da leggi speciali, ivi incluse quelle che regolano, ove previste, amministrazioni straordinarie delle grandi imprese amministrative;
- Che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Esclude dal beneficio le imprese destinatarie di sanzioni interdittive, quali:

- Interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;
- Esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi (con eventuale revoca di quelli già concessi);
- Divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi.

Per le imprese ammesse al beneficio, subordina la spettanza:

- Al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- Al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La maggiorazione è riconosciuta per investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi inclusi negli elenchi allegati alla legge e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L'interconnessione è condizione necessaria.

La maggiorazione è riconosciuta per investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche "a distanza", compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. L'"autoconsumo anche a distanza" ammette:

- L'installazione di uno o più impianti da fonti rinnovabili in edifici o siti diversi da quelli in cui l'impresa opera, purché gli edifici o siti siano nella disponibilità dell'impresa;
- Il collegamento diretto tra impianto e utenza del cliente finale di lunghezza non superiore a 10 km, senza allacciare utenze diverse dall'unità di produzione e dall'unità di consumo; se la linea diretta è interrata, è autorizzata con le medesime procedure dell'impianto di produzione;
- L'utilizzo della rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta e consumarla nei punti di prelievo di cui sia titolare la stessa impresa;
- La possibilità che l'impianto sia di proprietà di un terzo o gestito da un terzo (installazione, esercizio, gestione dei contatori, manutenzione), purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'impresa; il terzo non è di per sé considerato autoconsumatore. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici:
  - Con celle, con moduli e celle prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con efficienza di cella almeno pari al 23,5%;
  - Prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o da celle tandem prodotte nell'Unione europea, con efficienza di cella almeno pari al 24,0%.

Il beneficio è il credito d'imposta per investimenti della transizione 5.0, riconosciuto alle imprese per "investimenti agevolabili" che conseguono risparmi energetici misurabili; rientrano tra gli investimenti agevolabili i beni materiali e immateriali funzionali alla digitalizzazione e all'efficienza energetica, i sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi, gli impianti per l'autoproduzione e l'autoconsumo da fonti rinnovabili a servizio dei processi produttivi, gli interventi di efficientamento dei cicli e degli edifici produttivi, nonché le attività di formazione e consulenza strettamente strumentali alla realizzazione dei progetti di risparmio energetico.

Per accedervi, l'impresa trasmette in via telematica, tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Rende cumulabile il beneficio di cui al comma 427 con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto; la relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

Esclude l'applicazione della maggiorazione del costo di cui al comma 427 agli investimenti che beneficiano delle disposizioni che riconoscono un credito d'imposta per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione; il riconoscimento avviene nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro, limite che non opera per gli investimenti per i quali, entro la data di pubblicazione della legge, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

In caso di realizzo a titolo oneroso del bene agevolato o di destinazione del bene a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, la fruizione delle quote residue del beneficio di maggiorazione del costo prosegue come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori c.1.

Se il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo è inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

In assenza della sostituzione nello stesso periodo d'imposta del realizzo, la fruizione delle residue quote del beneficio viene meno

Impone l'adozione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Demanda a tale decreto la definizione delle modalità attuative delle disposizioni che prevedono il beneficio.

Stabilisce che il decreto disciplini in particolare:

- La procedura di accesso al beneficio;
- Il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche;
- Il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle certificazioni;
- L'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

L'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 si determina senza applicare le disposizioni della stessa legge che intervengono sulla disciplina rilevante ai fini dell'acconto; si utilizzano per l'acconto la disciplina e i criteri di calcolo già vigenti prima di tali disposizioni, con esclusione degli eventuali effetti su aliquote, base imponibile, modalità e termini, agevolazioni o obblighi introdotti da quelle disposizioni, che non concorrono alla determinazione dell'acconto di quel periodo.

Individua il Gestore dei servizi energetici (GSE), sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, come soggetto che gestisce le procedure di accesso all'agevolazione e i relativi controlli.

Affida al GSE lo sviluppo della piattaforma informatica dell'agevolazione, anche al fine delle esigenze di monitoraggio dell'agevolazione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, svolge il monitoraggio degli oneri derivanti dalle misure indicate, per prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti rispetto alle previsioni.

Qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi:

- Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, riduce, per l'esercizio in corso, gli stanziamenti del Ministero competente; se tali riduzioni non sono sufficienti,

è adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per ridurre altri stanziamenti. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti entro sette giorni e sono corredati da una relazione sulle cause degli scostamenti; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati.

- Se gli scostamenti non sono compensabili nell'esercizio con le suddette misure, si procede con le occorrenti iniziative legislative per assicurare gli equilibri di finanza pubblica.
- Per gli esercizi successivi, la compensazione degli effetti eccedenti le previsioni si realizza con la legge di bilancio, adottando prioritariamente misure normative correttive della maggiore spesa.

### **Comma 444 - Credito d'imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)**

Estende il contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate, limitatamente alle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale, agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Conferma l'architettura del beneficio: il contributo è riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, con applicazione, in quanto compatibili, delle regole del credito per investimenti già previste per la ZES unica relative agli investimenti agevolabili, alle esclusioni settoriali, alle modalità di fruizione e ai vincoli. In particolare:

- Investimenti agevolabili: quelli facenti parte di un progetto di investimento iniziale e relativi all'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite; all'acquisto di terreni; all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.
- Soglie: non sono agevolabili progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro; il limite massimo, per ciascun progetto di investimento, è di 100 milioni di euro.
- Esclusioni: non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite; dei trasporti (con esclusione dei settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti); della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche; della banda larga; nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà.
- Vincoli sui beni: se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il

credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato ed è restituito l'eventuale indebitato. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, tali regole si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.

- **Obbligo di mantenimento:** le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto nelle quali è stato realizzato l'investimento per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento; l'inosservanza comporta la revoca dei benefici concessi.
- **Fruizione e adempimenti:** il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle successive fino al completo utilizzo; non si applica il limite generale all'utilizzo in compensazione.
- **Cumulo:** il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato sugli stessi costi ammessi, a condizione che il cumulo non superi l'intensità o l'importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.

Fissa il limite di spesa: il credito d'imposta relativo agli investimenti realizzati nel triennio è concesso nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

**Comma 468 - Sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese (cd. nuova Sabatini)** Incrementa di 200 milioni di euro per il 2026 e di 450 milioni di euro per il 2027 l'autorizzazione di spesa destinata ai contributi rapportati agli interessi dovuti su finanziamenti bancari e operazioni di leasing finanziario per gli investimenti delle microimprese e delle piccole e medie imprese in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, nonché in hardware, software e tecnologie digitali. I finanziamenti agevolati hanno durata massima di 5 anni, un importo complessivo non superiore a 4 milioni di euro per impresa, possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili e possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI fino all'80%.

**Comma 471 - Rifinanziamento dei contratti di sviluppo** Autorizza risorse dedicate ai contratti di sviluppo pari a 250 milioni di euro per il 2027, 50 milioni di euro per il 2028 e 250 milioni di euro per il 2029, incrementando la disponibilità per concedere agevolazioni nell'ambito di tale strumento.

Ambito di utilizzo delle risorse autorizzate:

- Finalità: sostenere progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, mediante agevolazioni finanziarie agli investimenti privati e interventi complementari e funzionali.
- Definizione operativa tramite decreto ministeriale non regolamentare: individua attività e iniziative ammissibili, categorie di imprese, valore minimo degli investimenti, spese ammissibili, misura e natura delle agevolazioni nei limiti della normativa dell'Unione europea, e i criteri di valutazione delle istanze.
- Gestione: affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., che cura ricezione, valutazione e approvazione delle domande, stipula dei contratti di ammissione, erogazione, controllo e monitoraggio, e può partecipare al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato.
- Cooperazione istituzionale: previste modalità di coordinamento con Regioni ed enti locali per la programmazione e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali complementari.
- Procedura accelerata: possibile indizione di conferenza di servizi; il provvedimento conclusivo di approvazione del progetto esecutivo sostituisce, salvo diversa disciplina dell'Unione europea, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso necessario all'avvio dell'investimento agevolato, di competenza delle amministrazioni coinvolte.
- Cumulabilità: le agevolazioni sono cumulabili con benefici fiscali nei limiti dei massimali previsti dalla normativa dell'Unione europea.
- Canale finanziario: utilizzo dell'apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. per l'attuazione. Le somme autorizzate dall'articolo affluiscono a tale finalità, aumentando la capacità di finanziamento dei contratti di sviluppo nelle annualità indicate.

**Comma 498 - Istituzione di un fondo presso il MAECI al fine di potenziare il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane** Istituisce, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per:

- Potenziare il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane;
- Rafforzare la promozione del made in Italy all'estero;

- Rafforzare le iniziative di promozione in campo economico, sportivo, della scienza, dello spazio e dell'innovazione svolte dal Ministero, anche mediante la rete diplomatico-consolare;
- Rafforzare le attività di diplomazia pubblica e culturale;
- Incrementare l'offerta di borse di studio rivolte all'attrazione in Italia di studenti stranieri.

Destina una quota fino a 6 milioni di euro per l'anno 2026 alla prosecuzione delle attività per la valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli e per la realizzazione di attività di promozione della città e del suo territorio, già autorizzate per l'anno 2025 in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**Comma 503 - Incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2026 della dotazione finanziaria della "Sezione venture capital e investimenti partecipativi" nell'ambito del cd. Fondo 394**

Incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2026 la dotazione della "Sezione venture capital e investimenti partecipativi".

La copertura è assicurata con le disponibilità del fondo rotativo istituito presso il Mediocredito Centrale, imputando i 100 milioni alle risorse residue del fondo calcolate al netto delle dotazioni della "Sezione crescita" e della "Sezione investimenti infrastrutture"; le dotazioni di queste due sezioni non vengono intaccate.

Contesto: le sezioni sono istituite nell'ambito del medesimo fondo rotativo e sono gestite da Simest S.p.A., ciascuna con contabilità separata e con carattere di rotatività.

**Comma 504 - Sostegno al Fondo per la promozione degli scambi ed all'internazionalizzazione delle imprese** Incrementa di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la dotazione del "Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese", destinato a finanziare l'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero e l'internazionalizzazione delle imprese, iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**Comma 878 - Razionalizzazione degli schemi di garanzia pubblica con interventi relativi alla cd. "Garanzia Archimede"** Destina le risorse già affluite al Fondo di garanzia per le PMI nel 2021, e non ancora impegnate, all'operatività di garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti, nell'ambito della disciplina ordinaria dei portafogli. Le risorse interessate sono esclusivamente quelle rimaste libere da impegni dell'incremento di dotazione disposto nel 2021 per sostenere portafogli di nuovi

finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o programmi di investimento.

Stabilisce che tali risorse siano utilizzate per garantire portafogli di finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari autorizzati a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, con garanzie prestate a titolo oneroso e con importo massimo garantito dal Fondo, per singola impresa inclusa nel portafoglio, pari a 3,5 milioni di euro, nel rispetto della disciplina europea. Tipologie di operazioni, modalità di concessione, criteri di selezione e ammontare massimo delle disponibilità del Fondo destinabili alla copertura del rischio restano quelli stabiliti dalla disciplina attuativa vigente per l'operatività a portafogli del Fondo.

Conferma che l'intervento ricade nel perimetro del Fondo di garanzia per le PMI istituito presso Mediocredito Centrale S.p.A., finalizzato ad assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, senza introdurre vincoli tematici aggiuntivi rispetto alla disciplina ordinaria dei portafogli; resta ferma l'operatività del Fondo entro i limiti e con le regole di gestione e di rischio vigenti.

#### **Comma 469-470 - Sostegno agli investimenti privati nel settore del turismo**

Elimina la previsione "sentite le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore" nella procedura di adozione del decreto.

Elimina il termine "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" per l'adozione del decreto che stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie.

Autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi, anche a fondo perduto, agli investimenti privati nel settore delle filiere del turismo, anche di carattere industriale e commerciale.

Inquadra le agevolazioni nel perseguimento delle seguenti finalità: sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale; destagionalizzazione dei flussi; digitalizzazione dell'ecosistema turistico; rafforzamento delle filiere turistiche; investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG); turismo sostenibile.

Prevede l'adozione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore, che stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni

finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali, definendo almeno: criteri, condizioni, modalità e limiti dei contributi; soggetti beneficiari e spese ammissibili; intensità e massimali di aiuto nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato; termini per la presentazione delle domande e per l'istruttoria; modalità di erogazione e rendicontazione; monitoraggio, controlli, cause di revoca e recupero.

Consente di destinare, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, una quota non superiore all'1 per cento delle risorse complessive della misura alle finalità di gestione degli interventi: ricezione, valutazione e approvazione delle domande di agevolazione; concessione ed erogazione delle agevolazioni; controllo; monitoraggio; eventuale rafforzamento della capacità amministrativa connessa all'attuazione degli interventi. Tali funzioni possono essere affidate, con apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, che può avvalersi della società Enit S.p.A.; la quota può finanziare attività strumentali alla misura, tra cui assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione, comunicazione istituzionale e supporto all'attuazione, inclusi eventuali adeguamenti ai vincoli europei e la digitalizzazione dei procedimenti.

**Comma 467 - Preventiva sdemanializzazione delle delle aree di demanio civico per gli interventi di revisione della potenza degli impianti a fonti rinnovabili esistenti** Consente gli interventi di revisione della potenza relativi a impianti esistenti, abilitati o autorizzati che insistono su aree di demanio civico solo dopo la sdemanializzazione delle medesime aree.

Stabilisce che gli interventi di revisione della potenza, quando realizzati mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili, non comportano incremento di consumo di suolo rispetto a quello occupato dall'impianto interessato dagli interventi stessi.

Prevede che, per la realizzazione degli interventi di revisione della potenza su terreni di demanio civico, l'indennità di esproprio sia determinata secondo le disposizioni vigenti e sia corrisposta al comune titolare dei diritti di uso civico, con versamento su apposito capitolo di bilancio.

Conferma il rispetto della normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio per gli interventi di revisione della potenza di cui sopra.

**Comma 801 - Incentivo economico in favore di chi produce acciaio inossidabile "verde"** Riconosce un contributo ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo, con le finalità di favorire la decarbonizzazione, ridurre l'importazione di semilavorati di acciaio inossidabile ad elevata

impronta di carbonio dal continente asiatico (prodotti con materie prime e processi industriali altamente inquinanti) e promuovere la produzione basata sul riciclo di rottami.

Subordina il riconoscimento del contributo al rispetto di condizioni definite in altra disposizione della medesima misura, non specificate in questo articolo.

Pone un limite di spesa pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, oltre il quale il contributo non può essere riconosciuto.

### **Comma 933 - Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete di gas naturale**

Impone alle imprese che svolgono attività di trasporto e distribuzione di gas naturale l'allacciamento alla propria rete degli impianti di produzione di biometano, sia realizzati ex novo sia risultanti dalla riqualificazione di preesistenti impianti di produzione di biogas, secondo le regole dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambienti..

- Stabilisce che, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambienti aggiorni la regolazione sulle condizioni tecniche ed economiche per la connessione degli impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.

Contenuti che la regolazione deve prevedere, nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema di trasporto e distribuzione di gas:

- Caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nelle reti.
  - Realizzazione, anche congiunta fra diversi operatori se ritenuto maggiormente efficiente sotto il profilo tecnico ovvero economico, dei necessari interventi di potenziamento della rete gas esistente per una maggiore integrazione tra le reti di trasporto e di distribuzione, tramite l'impiego di tecnologie per il superamento degli attuali limiti infrastrutturali di accettabilità del biometano nelle reti, per favorire un ampio utilizzo del biometano; l'allacciamento non discriminatorio dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza; i costi associati allo sviluppo e all'adeguamento della rete esistente restano a carico degli operatori di rete.
- Modalità di ripartizione dei costi, tra tutti i produttori che ne beneficiano, delle opere di connessione degli impianti di produzione di biometano alla rete gas; le modalità di ripartizione, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, tengono conto dei benefici che i produttori già connessi e quelli collegatisi successivamente traggono dalle connessioni.

- **Attribuzione**, ai fini del perseguimento degli obiettivi legati alla transizione energetica individuati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, di una quota pari al 70 per cento dei costi degli investimenti di connessione alle reti di trasporto o di distribuzione e del 100 per cento dei costi relativi ai sistemi di misura di cui alla lettera h) e dei costi relativi alla compressione ai gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione, in relazione alla soluzione di connessione individuata; la restante parte, pari al 30 per cento, dei costi degli investimenti di connessione ricade in capo ai produttori.
- **Pubblicazione**, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano.
- **Procedure**, tempi e criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento.
- **Termini perentori** per le attività poste a carico dei gestori di rete, con sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia.
- **Assetto dei sistemi di misura e di controllo** della qualità funzionale a minimizzare i costi complessivi degli interventi da realizzare, garantendo il rispetto delle norme tecniche e delle esigenze di sicurezza delle reti di trasporto e di distribuzione.
- **Pubblicazione**, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti.
- **Procedure di risoluzione delle controversie** insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa Autorità di regolazione per energia reti e ambienti, vincolanti fra le parti.
- **Misure affinché l'imposizione tariffaria dei corrispettivi** posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano sia improntata al criterio di allocazione dei costi su scala nazionale.

Effetti sostanziali rispetto al quadro previgente:

- **Introduce un obbligo espresso di allacciamento alla rete** per gli impianti di produzione di biometano, inclusi quelli derivanti dalla riqualificazione di impianti di biogas, e prevede interventi di potenziamento della rete anche congiunti tra operatori.
- **Definisce una ripartizione dei costi degli investimenti di connessione** con una quota maggioritaria a carico dei gestori (e l'integrale copertura dei costi dei sistemi di misura e della compressione) e una quota minoritaria a carico dei produttori; i corrispettivi applicati a chi immette in rete il biometano sono improntati al criterio di allocazione dei costi su scala nazionale; resta fermo che i costi di sviluppo e adeguamento della rete esistente sono a carico degli operatori di rete.
- **La facoltà per il soggetto richiedente di realizzare in proprio gli impianti necessari per l'allacciamento non è più prevista**; la nuova disciplina definisce l'assetto dei sistemi di

misura e di controllo della qualità funzionale a minimizzare i costi, nel rispetto delle norme tecniche e delle esigenze di sicurezza.

**Comma 770 - Incremento delle le risorse a disposizione per il credito d'imposta a favore delle imprese per gli investimenti effettuati secondo il modello "Industria 4.0"** Istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo da ripartire con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, destinato a incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese.

Consente di destinare le risorse del Fondo all'incremento dei limiti di spesa del credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione; il limite di spesa vigente è pari a 2.200 milioni di euro e non opera per gli investimenti per i quali, alla data di pubblicazione della legge che ha fissato tale limite, l'ordine risulti accettato e siano stati pagati acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Limita l'utilizzo delle risorse del Fondo, per l'incremento del limite di spesa del credito d'imposta, ai soli investimenti "effettuati" entro il 31 dicembre 2025; ne consegue che gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2026 (pur rientranti nel perimetro del credito alle condizioni sopra indicate) non possono beneficiare dell'incremento del limite finanziato con il Fondo.

Stabilisce che il credito d'imposta finanziato tramite l'incremento del limite di spesa è fruibile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 nel corso dell'anno 2026; il rinvio alla disciplina della compensazione è rivolto a una disposizione non più vigente dal 2025, ma resta espressamente previsto che la fruizione avvenga in compensazione tramite F24 nel 2026.

**Commi 962-965 - Benefici finanziari sotto forma di credito d'imposta per le imprese energivore** Riconosce, per il 2025, un credito d'imposta alle imprese rientranti negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica o di gas naturale presso la CSEA, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa compresi negli allegati A e B, a condizione che i beni siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La rispondenza tecnica ai requisiti e l'interconnessione sono attestati con dichiarazione del legale rappresentante o, per beni di costo unitario superiore a 500.000 euro, con perizia giurata/attestato di conformità rilasciato da soggetto abilitato. I beni comprendono le

tecnologie "Industria 4.0" materiali e i software/sistemi/piattaforme ICT funzionali alla trasformazione digitale dell'impresa.

Condiziona l'ammissibilità alla riduzione dei consumi energetici ottenuta tramite gli investimenti, prevedendo alternativamente:

- Una riduzione complessiva dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3%; oppure
- Una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Include tra i beni immateriali agevolabili, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione:

- Software, sistemi, piattaforme o applicazioni per il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta/autoconsumata o che introducono meccanismi di efficienza energetica (Energy Dashboarding);
- Software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai suddetti software/sistemi/piattaforme.

Estende l'agevolazione, nell'ambito dei progetti che conseguono le riduzioni dei consumi energetici indicate, anche a:

- Investimenti in beni materiali nuovi strumentali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza, con esclusione delle biomasse, inclusi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia;
- Per l'autoproduzione da fonte solare, ammette esclusivamente impianti con moduli fotovoltaici appartenenti alle seguenti categorie: • moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%; • moduli con celle e moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%; • moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con efficienza di cella almeno pari al 24,0%. Gli investimenti in impianti che comprendano moduli delle tre categorie concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130%, 140% e 150% del loro costo. Fino alla formazione del relativo registro, sono agevolabili impianti con moduli che, sulla base di attestazione del produttore, rispettino i requisiti tecnici e territoriali previsti per tali categorie;
- Spese per la formazione del personale finalizzate all'acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni sopra indicati e comunque fino a 300.000 euro; le attività formative devono essere erogate

da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e secondo le modalità ivi stabilite.

Determina la misura del credito d'imposta:

- Pari al 35% del costo per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro e al 5% del costo per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a un limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria;
- Per investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni;
- Per investimenti in beni dell'allegato B utilizzati mediante soluzioni di cloud computing (risorse di calcolo condivise e connesse), è incluso anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

Prevede aumenti della misura del credito per ciascuna quota di investimento se, tramite gli investimenti nei beni sopra indicati, si conseguono riduzioni dei consumi energetici più elevate:

- Al 40% e al 10% se la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva è superiore al 6% oppure, in alternativa, la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati è superiore al 10%;
- Al 45% e al 15% se la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva è superiore al 10% oppure, in alternativa, la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati è superiore al 15%.

Riconosce il credito d'imposta entro un limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo la disciplina vigente in materia di compensazione dei crediti d'imposta; non sono consentite forme alternative di utilizzo.

Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Subordina l'operatività della misura agevolativa (credito d'imposta) a un decreto attuativo del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo coinvolgimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il decreto dovrà definire i criteri e le modalità di attuazione della misura (ad esempio condizioni di accesso, procedure, tempi e modalità di fruizione).

Affida al medesimo decreto la fissazione delle percentuali massime del credito d'imposta erogabile, da determinare in modo da assicurare il rispetto del tetto di spesa complessivo già previsto per la misura.

Effetto pratico: fino all'emanazione del decreto, la misura non è concretamente fruibile; l'intensità dell'agevolazione (percentuali del credito) sarà calibrata dal decreto per non superare il plafond di spesa disponibile.

Al credito d'imposta richiamato si applica, salvo incompatibilità, l'intero impianto di regole della disciplina "transizione digitale-energetica", inclusi soggetti beneficiari, investimenti ammissibili, condizioni tecniche-energetiche, misura del beneficio, procedure di richiesta e rendicontazione presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), certificazioni, utilizzo e controlli; non si applicano le esclusioni ambientali e settoriali previste per quella misura e si applicano le relative disposizioni attuative.

Platea e periodo:

- Possono accedere tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni, a prescindere da forma giuridica, settore, dimensione e regime fiscale, per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.
- Sono escluse le imprese in liquidazione, fallimento o sottoposte a procedure concorsuali e quelle destinatarie di sanzioni interdittive; l'accesso è subordinato al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e alla regolarità contributiva. Il credito può essere riconosciuto, in alternativa, a ESCo certificate per progetti realizzati presso l'azienda cliente.

Investimenti ammissibili e condizioni tecniche:

- Beni materiali e immateriali nuovi funzionali all'interconnessione ai sistemi di gestione della produzione o alla rete di fornitura, con requisiti di integrazione e controllo tipici dei beni per la trasformazione digitale dei processi produttivi; inclusi software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti e per l'Energy Dashboarding; i software gestionali sono ammissibili se acquistati congiuntamente ai precedenti.
- Impianti per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili (escluse biomasse), inclusi i sistemi di accumulo. Per il fotovoltaico sono ammissibili, con maggiorazione della base di calcolo:
  - Al 130%: moduli prodotti in Stati membri, con efficienza a livello di modulo almeno 21,5%;
  - Al 140%: moduli con celle e moduli prodotti in Stati membri, con efficienza a livello di cella almeno 23,5%;

- Al 150%: moduli prodotti in Stati membri composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con efficienza di cella almeno 24,0%.
- In attesa dell'operatività del registro pubblico dei prodotti, l'ammissibilità è provata mediante attestazione del produttore.
- Formazione del personale collegata agli investimenti, fino al 10% del costo dei beni ammessi e comunque entro 300.000 euro, erogata da soggetti esterni individuati dalla disciplina attuativa.
- Condizione abilitante: riduzione dei consumi energetici almeno del 3% dell'intera struttura produttiva o, in alternativa, almeno del 5% dei processi interessati dal progetto.

#### Misura del credito e limiti:

- 35% dei costi ammissibili fino a 10 milioni di euro; 5% sulla quota eccedente, fino a un massimo di 50 milioni di euro di costi agevolabili per anno e per impresa.
- Maggiorazioni in funzione dei risparmi conseguiti: 40%/10% se la riduzione supera il 6% sulla struttura o il 10% sui processi; 45%/15% se supera rispettivamente il 10% sulla struttura o il 15% sui processi.
- In caso di leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore; per soluzioni cloud, sono ammessi anche i costi dei servizi imputati per competenza.

#### Verifica del risparmio energetico:

- Il risparmio si misura rispetto ai consumi dell'esercizio precedente, depurati da variazioni dei volumi e delle condizioni esterne.
- Per le nuove imprese, lo scenario controfattuale di riferimento è definito dalle regole attuative.
  - In locazione operativa, la verifica è svolta sul noleggiante o sul locatario secondo le specifiche tecniche.
- Se si sostituiscono beni analoghi già in uso e ammortizzati da almeno 24 mesi tra quelli a elevata interconnessione, concorre forfetariamente al risparmio una quota del 3% o del 5%, restando ferma la possibilità di dimostrare un risparmio maggiore.
- In presenza di contratti di prestazione energetica (EPC) con ESCo, la riduzione si considera conseguita quando è prevista contrattualmente in misura almeno pari alle soglie del 3% sulla struttura o del 5% sui processi.

#### Procedura, certificazioni e termini:

- Domanda telematica al GSE con documentazione tecnica e descrizione del progetto; il GSE effettua una prenotazione delle risorse nei limiti di spesa disponibili e richiede comunicazioni periodiche di avanzamento.

● Entro 30 giorni dalla prenotazione occorre dimostrare ordini accettati con acconto almeno pari al 20% per i beni a elevata interconnessione e per gli impianti da fonti rinnovabili, pena decadenza della prenotazione. Gli investimenti devono concludersi entro il 31 dicembre 2025.

● Sono richieste una certificazione ex ante, che attesti la riduzione conseguibile, e una certificazione ex post, che attesti l'effettiva realizzazione e interconnessione, rilasciate da valutatore indipendente (inclusi EGE/ESCo certificati). È prevista vigilanza del GSE sui certificatori.

#### Costi accessori, utilizzo e adempimenti:

- Per le PMI, le spese di certificazione tecnica sono riconosciute in aumento del credito fino a 10.000 euro.
- Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 telematico, dopo la trasmissione dell'esito da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate; la compensazione è effettuabile fino al 31 dicembre 2025; l'eventuale eccedenza non utilizzata si porta in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.
- Il credito non è cedibile, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP e non si applicano taluni limiti generali alla compensazione.
- Obbligo di conservare la documentazione; le fatture devono riportare esplicito riferimento alla disciplina agevolativa; il sostenimento delle spese deve essere certificato da un revisore legale; per le imprese non obbligate alla revisione è previsto un rimborso fino a 5.000 euro.

#### Vincoli di mantenimento, investimenti sostitutivi e recuperi:

- Se i beni sono ceduti, destinati a finalità estranee o trasferiti a diversa struttura produttiva entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'entrata in funzione, il credito è ridotto e le somme indebitamente fruite vanno riversate senza sanzioni né interessi; è ammessa la disciplina degli investimenti sostitutivi, in quanto compatibile.
- Il GSE verifica requisiti tecnici e presupposti; in caso di carenza, annulla la prenotazione e attiva il recupero del credito con interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario.

#### Cumulo e coordinamento con altri incentivi:

● Divieto di cumulo, per i medesimi costi, con il credito d'imposta per beni strumentali; è consentita la cumulabilità con altre agevolazioni, incluse quelle relative a zone economiche speciali e logistiche, e con strumenti dell'Unione europea, a condizione che non coprano le stesse quote di costo e, in ogni caso, senza superare il costo sostenuto.

● Chiarimenti applicativi: divieto di presentare doppia domanda sugli stessi beni per i due crediti; obbligo di opzione tra i due entro il 27 novembre 2025; se il credito per transizione digitale-energetica non è riconosciuto per esaurimento delle risorse, resta la facoltà di accedere al credito per beni strumentali nei limiti vigenti; se è stata presentata prenotazione per entrambi, sussiste l'obbligo di rinunciare al credito non fruito entro 5 giorni dalla richiesta del GSE, pena decadenza.

Esclusioni che non si applicano a questo credito:

- Non trovano applicazione le esclusioni relative a investimenti destinati ad attività connesse ai combustibili fossili, ad attività soggette al sistema europeo di scambio delle quote con emissioni non inferiori ai parametri di riferimento, ad attività connesse a discariche, inceneritori e impianti di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti, nonché ad attività che generano elevate quantità di rifiuti speciali pericolosi il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare danni ambientali.
- Non si applica l'esclusione relativa ai beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, dei servizi postali, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Regole attuative applicabili:

- Si applicano le disposizioni di dettaglio che disciplinano: modalità e termini per la presentazione delle istanze, la prenotazione delle risorse e le comunicazioni di avanzamento presso il GSE; i contenuti e i requisiti delle certificazioni ex ante ed ex post e la vigilanza sui valutatori; i criteri per la definizione dello scenario controfattuale per le nuove imprese; l'individuazione dei soggetti abilitati a erogare la formazione; le specifiche tecniche e documentali, inclusa la prova degli ordini con acconti almeno pari al 20% entro 30 giorni dalla prenotazione, e le modalità di attestazione dell'ammissibilità dei moduli fotovoltaici finché il registro dei prodotti non è operativo.

In sintesi, il credito d'imposta richiamato adotta la disciplina completa della misura per la transizione digitale ed energetica (compresi requisiti, percentuali, procedure GSE, certificazioni, utilizzo e controlli), con la sola esclusione delle specifiche cause di non ammissibilità ambientale e settoriale sopra elencate, e con applicazione delle regole attuative operative.